

Amministratori

Revoca degli amministratori per giusta causa e validità della delibera di nomina di nuovi amministratori

Cassazione civile, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7425 - Pres. Plenteda - Rel. Bisogni - K.D.L.G.T. c. Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana S.p.a. (già Ascoroma)

Società - Società di capitali - Società per azioni - Nomina, revoca, rinuncia, sostituzione - Revoca per giusta causa - Previa contestazione degli addebiti

La giusta causa di revoca degli amministratori può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un *quid pluris*, cioè l'esistenza di situazioni tali da far venir meno l'affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo amministrativo, in modo tale da poter fondatamente ritenere che difettino, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali (massima non ufficiale).

Società - Assemblea dei soci - Nomina, revoca, sostituzione amministratori - Validità - Impugnabilità delibera

Le disposizioni del D.L. n. 150/1993, per cui la nomina degli amministratori è di competenza del presidente, ex art. 4 del citato D.L., hanno perso efficacia *ex tunc* per effetto della mancata conversione in legge (massima non ufficiale).

La Corte (*omissis*).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte di K. D.L.G.T., della deliberazione di nomina dei nuovi amministratori della società ASCOROMA adottata dall'assemblea dei soci del 2 giugno 1993.

L'attore ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità della citata delibera, e di quelle successive del nuovo consiglio di amministrazione, nonché la dichiarazione di invalidità della sua revoca dalla carica di amministratore della ASCOROMA, anche per difetto di giusta causa, con conseguente reintegra nella carica e condanna della società al risarcimento dei danni.

Ha dedotto che, in base alle disposizioni del D.L. n. 216 del 1993, (richiamato nell'ordine del giorno), i componenti scaduti del consiglio di amministrazione dovevano essere nominati dal presidente e non dall'assemblea.

La società ASCOROMA, costituendosi in giudizio, ha contestato l'applicabilità del decreto legge invocato perché divenuto inefficace per mancata conversione in legge

alla data dell'assemblea del 2 giugno 1993. Ha contestato altresì la pretesa reintegra nella carica di amministratore, per difetto di giusta causa della delibera di revoca, perché inammissibile ex art. 2383 c.c.

Il Tribunale di Roma ha respinto le domande dell'attore il quale ha proposto gravame respinto dalla Corte di appello di Roma.

Ricorre per cassazione K.D.L.G.T. articolato su dieci motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso la società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Comunale Romana.

Entrambe le parti depositano memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame e pronuncia in merito alla domanda volta a contestare l'inesistenza o la non imputabilità dei fatti genericamente addebitabili con la delibera societaria di revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il motivo appare infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata è centrata proprio sul punto

dell'esistenza e dell'imputabilità dei fatti indicati come giusta causa per la revoca dalla carica di amministratore. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione consistente nel non avere valutato che l'assunzione della carica di amministratore non attribuisce automaticamente la responsabilità per atti e fatti commessi precedentemente da altri soggetti che hanno amministrato la società.

Il motivo è infondato in quanto la Corte di appello non ha affermato la responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione per fatti precedenti al suo mandato ma ha focalizzato la sua valutazione sull'osservanza del dovere di vigilanza da esercitare nel corso del mandato.

La Corte di appello ha rilevato in particolare:

“il Tribunale ha specificamente esaminato i singoli addebiti e contestazioni contenuti nella dettagliata relazione dell'ISVAP datata 18 maggio 1993, rilevando che la responsabilità per il grave disordine gestionale e le reiterate violazioni di legge, attribuibili agli amministratori, e quindi anche al Presidente, non poteva essere esclusa in considerazione delle circostanze che tali irregolarità preesistessero alla sua nomina e fossero attribuibili (in tutto o in parte) al direttore generale, ed affermando quindi la responsabilità del K.D.L.G. sotto i profili della negligenza e dell'omessa vigilanza. Infatti, anche se al Presidente non fossero stati imputabili specifici atti commissivi, la violazione dell'obbligo di vigilanza sulla gestione sociale sarebbe stata sufficiente ad incidere sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra amministratori e società e, quindi, ad integrare la giusta causa per la revoca”.

Tale conclusione è poi avvalorata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1109/2001, intervenuta nel corso del presente giudizio, che ha riconosciuto gli amministratori di ASCOROMA, compreso K.D.L.G., solidalmente responsabili ex art. 2392 c.c., essendo stata verificata l'esattezza dei rilievi mossi nella relazione ispettiva”. Nel controricorso ASCOROMA riporta un passaggio della motivazione della sentenza citata (la n. 1109/2001) in cui si afferma che il Consiglio di amministrazione di ASCOROMA, anche in considerazione della particolare qualificazione rivestita dai propri componenti, era in grado di svolgere un'incisiva e costante attività di gestione degli affari sociali ed era, quindi, in grado di rilevare il compimento, da parte del Direttore generale, di atti di cattiva gestione.

Sempre nella motivazione della citata sentenza si da atto che i puntuali accertamenti eseguiti dal C.T.U. sulla documentazione societaria hanno consentito di verificare la sostanziale esattezza dei fatti evidenziati la cattiva gestione della società descritti dagli ispettori che, per conto dell'ISVAP, svolsero attività di ispezione presso ASCOROMA dal 25 gennaio al 5 aprile 1993.

Né - aggiunge la motivazione della sentenza citata - “basta affermare che tali fatti siano riconducibili all'operato del Direttore generale (del cui rapporto di lavoro il Consiglio di amministrazione provocò la risoluzione e nei cui confronti lo stesso organo propose azione di responsabilità e i cui comportamenti vennero denunciati al Pubblico

Ministero dal Presidente del Consiglio di amministrazione K.D.L.G.: il tutto però solo alla fine dell'anno 1992 e nei primi mesi dell'anno successivo) posto che gli stessi fatti sono anche da ricondurre ad un'omissione da parte degli amministratori, di una doverosa attività di concreta vigilanza in ordine all'andamento dell'azienda da essi gestita”.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia o vizio di motivazione per non aver notato che le censure raggruppate nel terzo motivo di appello erano plurime e non riconducibili alla contraddittorietà (e non corrispondenza) tra statuizione del giudice di primo grado e domanda-difesa della controparte e per la estrema sinteticità e genericità della motivazione sul terzo motivo di appello.

Il motivo di ricorso è rubricato e sintetizzato in modo generico e poco comprensibile.

In ogni caso si deve rilevare come la Corte di appello abbia affermato, con motivazione del tutto logica ed esauriente e quindi non censurabile in questa fase del giudizio, sul punto della comprensibilità della convocazione assembleare e della motivazione della revoca rilevando che essa era stata deliberata con esplicito riferimento alla relazione ISVAP, ben conosciuta dal Presidente K.D.L.G., che ne era il destinatario, e dalla quale emergevano omissioni e fatti lesivi nella condotta degli amministratori.

Pertanto deve ritenersi contestata chiaramente nella motivazione della sentenza impugnata la censura dell'appellante secondo cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistere una colpa, *in vigilando* mentre l'assemblea aveva contestato al presidente solo una responsabilità *in agendo*.

Quanto alla pretesa omissione di motivazione circa la assoluta genericità delle contestazioni che non avrebbero consentito all'odierno ricorrente di difendersi non ci si può che riportare alla conoscenza, da parte di K.D.L.G., del rapporto ISVAP da cui emergeva una situazione di diffusa irregolarità della gestione sociale di cui egli era chiamato a rispondere nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione in quanto non aveva compiuto, o aveva compiuto in ritardo, gli atti di vigilanza e di intervento necessari per riportare la situazione alla normalità.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'omessa pronuncia in ordine al rigetto del quarto motivo di appello relativo alla contestata inversione dell'onere della prova. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha chiarito che la prova dei fatti addebitati sta nel rapporto ISVAP non contestato dalle parti.

Ciò non può essere qualificato come inversione dell'onere della prova circa la sussistenza della giusta causa per la revoca.

Una volta acquisiti come noti i dati emergenti dal rapporto ISVAP spettava infatti a K.D.L.G. smentire i rilievi già citati in merito alla omissione e al ritardo degli interventi che gli amministratori e il Presidente avrebbero dovuto compiere per riportare la situazione gestionale di ASCOROMA in un quadro di legalità e regolarità.

Con il quinto motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione sulla non ammissione delle prove erroneamente giudicate tardive o non rilevanti dal Tribunale.

Il motivo appare inammissibile dato che il ricorrente avrebbe dovuto riproporre il testo dei capitoli ritenuti rilevanti ma non ammessi dai giudici del merito al fine di consentire a questa Corte il controllo sulla motivazione di irrilevanza delle prove testimoniali resa dalla Corte di appello in evidente collegamento ai precedenti riferimenti al rapporto ISVAP e alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1109/01 e alle relative affermazioni di responsabilità a carico degli amministratori e del Presidente K.D.L.G.

Non può non richiamarsi inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorie richiesto - non allega e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire *ex actis* alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. civ. sez. 2, 23 aprile 2010, n. 9748).

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione del principio dell'onere della prova rilevando che compete alla società provare la sussistenza di una giusta causa di revoca riferibile al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il motivo non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che si basa sul riscontro di una compromissione del rapporto fiduciario dei soci con il Presidente del Consiglio di amministrazione derivante dalla situazione descritta nel rapporto dell'ISVAP.

Si ribadisce quindi quanto affermato relativamente al quarto motivo di ricorso circa l'insussistenza di un'inversione dell'onere della prova relativamente all'esistenza della giusta causa per la revoca che deve ritenersi presupposta dagli accertamenti evidenziati nel rapporto ISVAP e ben conosciuta al K.D.L.G.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio generale della specificità delle contestazioni anche in relazione al diritto di esercitare pienamente la propria difesa.

Anche questo motivo non coglie la *ratio decidendi* della sentenza non essendo stata accertata, nei confronti di K.D.L.G. T., la commissione di comportamenti giustificativi di una sanzione ma è stata invece ritenuta sussistente una giusta causa di revoca dall'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione, operante all'esito della verifica del venir meno del rapporto di fiducia con la compagine societaria.

Risulta quindi fuorviante il ricorso ad analogie con la normativa che disciplina i modi di contestazione dei comportamenti legittimanti l'irrogazione di una sanzione dato che qui è stata chiamata l'assemblea a deliberare sulla possibile revoca ritenendo che la stessa potesse essere legittimata dall'esistenza di una giusta causa ben conosciuta dal K.D.L.G.

Appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di le-

gittimità secondo cui, in tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un *quid pluris*, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento (Cass. civ. 12 settembre 2008, n. 23557) riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali (Cass. civ. 5 agosto 2008, n. 16526).

Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dei principi generali in materia di responsabilità.

Va ribadito, ancora una volta, a tale proposito, che non si tratta, nella specie, di affermare la responsabilità dei nuovi amministratori per fatti compiuti o comunque ascrivibili ai precedenti ma di verificare se sussista una culpa in vigilando rispetto a delibere che hanno avuto effetto nel periodo di espletamento del mandato dei nuovi amministratori nonché di verificare se sussista una responsabilità per non aver attivato gli atti e i comportamenti necessari a riportare la società in una situazione di legalità e regolarità gestionale.

Con il nono motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c.

Il ricorrente lamenta il rovesciamento del contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n. 1109/2003 che avrebbe escluso l'imputabilità agli amministratori delle irregolarità preesistenti.

Il motivo è infondato. Infatti la sentenza invocata ha avuto ben altro contenuto rispetto a quanto dedotto dal ricorrente e cioè che i fatti determinanti le disfunzioni della società, pur esistenti, non erano imputabili agli amministratori.

Al contrario la sentenza del Tribunale n. 1109/2003, pur ritenendo la responsabilità di questi ultimi (per quanto si è detto discutendo il secondo motivo di ricorso), relativamente alla situazione di grave irregolarità della società, ha escluso che potessero riscontrarsi dei danni risarcibili da parte degli amministratori in favore della società come conseguenza della predetta responsabilità a loro ascrivibile.

Con il decimo motivo si deduce, infine, la violazione del D.L. n. 150 del 1993, artt. 4 - 8, (convertito in L. n. 444 del 1994).

Il ricorrente contesta che la nomina degli amministratori di competenza del presidente, *ex art. 4* del citato D.L., ma deliberata dall'assemblea, possa essere ritenuta valida pur in presenza della sanatoria disposta dalla L. n. 444 del 1994.

La tesi interpretativa del ricorrente non è fondata, come chiaramente è stato ribadito dai giudici dell'appello, in quanto le disposizioni del D.L. n. 150 del 1993, hanno perso efficacia *ex tunc* per effetto della mancata conversione in legge.

La successiva reiterazione dei decreti-legge e la sanatoria contenuta nella legge di conversione n. 444/1994 sono irrilevanti nel caso in esame in cui non si chiede di riconoscere l'efficacia di un atto posto in essere in forza del decreto legge vigente *ratione temporis* ma di far retroagire

la norma di conversione, che dispone l'invalidità degli atti adottati dall'assemblea sulla base della disciplina codicistica, sino a coprire anche i decreti-legge non convertiti in legge. (omissis).

IL COMMENTO

di Daniele Carminati

La decisione in epigrafe ha ad oggetto l'impugnazione delle delibere di revoca dalla carica di amministratore del Presidente del consiglio di amministrazione per giusta causa e di nomina di nuovi amministratori di una società a partecipazione pubblica.

Il fatto

La resistente, società X, in data 2 giugno 1993 ha deliberato la revoca del ricorrente sig. Y dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione per giusta causa e la nomina di nuovi amministratori. La decisione è stata assunta dai soci della società X a seguito dei risultati dell'indagine ISVAP, condotta dal 25 gennaio al 5 aprile 1993 e riassunti in una relazione datata 18 maggio 1993. L'ISVAP aveva indagato su fatti di *mala gestio* da parte di precedenti amministratori della società X, antecedenti alla nomina dello stesso sig. Y, il quale, tuttavia, secondo la prospettiva della controparte, aveva atteso fino al termine del 1992 per denunciarli, rendendosi, quindi, inadempiente al proprio dovere di vigilanza e, secondo la società, pregiudicando l'integrità del rapporto di fiducia tra esso e la società, necessario per ricoprire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Il sig. Y ha, dunque, impugnato tale delibera di revoca della propria carica di presidente e di nomina di nuovi amministratori per vederne dichiarata la nullità, chiedendo la propria reintegrazione nella carica e il risarcimento del danno. Il ricorso, articolato su dieci motivi, è stato integralmente respinto dalla Suprema Corte.

Sulla revoca degli amministratori delle società per azioni

La massima in commento ha ad oggetto l'istituto della revoca degli amministratori della società, come prevista dal comma 3 dell'art. 2383 c.c., in base alla quale gli amministratori risultano revocabili in ogni momento dall'assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora revocati senza giusta causa (1).

Il diritto di revoca, pertanto, rappresenta lo strumento con cui i soci mantengono il controllo sull'organo di gestione della società. L'ordinamento riconosce un'estrema importanza a tale strumento che, infatti, può essere azionato dai soci in sede di assemblea ordinaria "in qualunque momento" e, proprio per garantire la massima flessibilità di utilizzo ai soci, è insindacabile nel merito (2).

Tuttavia, al fine di bilanciare gli interessi dei soci a mantenere il controllo dell'organo amministrativo con quelli degli amministratori a non vedersi revocati e ingiustamente, la disciplina codicistica prevede che, qualora l'amministratore sia revocato senza giusta causa, abbia diritto al risarcimento del danno (3).

Di conseguenza, posto che la revoca di un amministratore non possa essere dichiarata invalida per mancanza di giusta causa, alla base di una possibile

Note:

(1) L'art. 2383, comma 3, c.c. recita: «Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa».

(2) Trib. Milano 11 dicembre 2003. La revoca dell'amministratore, pertanto, può essere disposta *ad nutum* da parte dell'assemblea, non essendo un atto che richiede necessariamente una motivazione (Montagnani, *Nomina e revoca degli amministratori*, in *Commentario alla riforma delle società*, 2005, 167). Tuttavia, pare essere consolidata in giurisprudenza l'opinione per cui le ragioni della revoca devono essere, perlomeno, rese palesi nei loro connotati essenziali (Trib. Milano 20 dicembre 2005, richiamata in De Crescenzo, *Gli amministratori nel sistema tradizionale*, in Cagnasso - Panzani, *Le nuove S.p.A.*, 2012, 58).

(3) «La facoltà di revoca è stata perciò esattamente assimilata ad un atto lecito dannoso, dal cui compimento, in assenza di esimente, scaturisce l'obbligo risarcitorio della società nei confronti dell'amministratore revocato» (Conforti, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, 2012, 548).

obbligazione risarcitoria della società sta l'interpretazione del concetto stesso di giusta causa (4).

La prima massima della Suprema Corte in commento riprende l'interpretazione di questa clausola generale seguendo l'orientamento ormai consolidato del suddetto concetto di giusta causa distinguendo due tipi di giusta causa: di tipo «soggettivo» o di tipo «oggettivo» (5).

La giusta causa di tipo «soggettivo» risulta essere quella più facilmente identificabile, essendo riscontrabile nel momento in cui le cause che portano alla revoca dell'amministratore siano direttamente imputabili a quest'ultimo, il quale abbia tenuto degli specifici comportamenti tali da minare il rapporto di fiducia alla base del conferimento dell'incarico (6).

Maggiormente problematica l'elaborazione del concetto della giusta causa «oggettiva», che si è venuta a formare in giurisprudenza per ricomprendere in tale concetto anche quelle circostanze, quali, ad esempio, la pendenza di un procedimento giudiziale tra l'amministratore e la società vertente sulla legittimità del suo licenziamento da dipendente della stessa (7), che, al di fuori di un inadempimento specifico dell'amministratore agli obblighi di legge o dello statuto, non consentono la prosecuzione, in quanto tali da minare il «*pactum fiduciae*». Circostanze che fanno venir meno l'affidamento inizialmente riposto sulle qualità e le capacità dei membri che compongono l'organo di gestione a causa della mancanza, in capo agli stessi, dei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale grazie ai quali un amministratore di società di capitali dovrebbe, di norma, essere nominato a tale incarico (8).

La Suprema Corte ha riconosciuto nella fattispecie in esame come corretta la determinazione delle corti di merito secondo la quale l'amministratore, nel caso in commento anche Presidente del consiglio di amministrazione, che abbia atteso lungamente prima di rendere note ai soci le situazioni di *mala gestio*, precedenti alla propria stessa nomina, e non abbia adottato alcun provvedimento per la loro soluzione, è venuto meno ai propri doveri di diligenza. Tale riconoscimento riporta perciò il caso in commento entro l'ambito di una giusta causa di revoca «soggettiva».

Sulla validità degli atti posti in essere in forza del D.L. n. 150/1993

Con la seconda massima in commento la Suprema Corte interpreta gli effetti della L. n. 444/1994,

che ha convertito in legge il D.L. n. 293/1994, ultimo di una catena di reiterati decreti legge non convertiti, tra cui il D.L. n. 150/1993, e che sancisce espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in forza di quest'ultimo. Le norme del suddetto decreto n. 150/1993, così come quelle dei successivi, prevedevano disposizioni speciali per il rinnovo degli organi di amministrazione, consultiva e di controllo, tra le altre, delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, tra cui, quindi, era compresa la società X. Il ricorrente ha impugnato la delibera di nomina dei nuovi amministratori sostenendo che questa fosse invalida in quanto adottata in violazione delle norme del D.L. 150/1993 in virtù dell'intervenuta legge di conversione n. 444/1994.

La Suprema Corte, tuttavia, nel respingere il motivo di ricorso procede ad una chiara distinzione tra quelli che sono gli effetti della legge di conversione sugli atti adottati in forza di un decreto legge non convertito e riconosciuti come validi e gli effetti della prima sull'efficacia delle norme del decreto stesso. Le norme del decreto legge, se questo non viene convertito in legge, perdono efficacia *ex tunc* travolgendo tutti gli atti adottati durante i 60 giorni di vigenza. La reiterazione del decreto legge non

Note:

(4) Cass. civ. 12 settembre 2008, n. 23557, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 9, 1350; Trib. Milano 12 marzo 2009, in *Giust. a Milano*, 2009, 5, 39, secondo le quali, chiaramente, è la sussistenza di una giusta causa che esclude il diritto dell'amministratore all'ottenimento del risarcimento del danno derivante dall'anticipata revoca dalla propria carica sociale.

(5) Orientamento che si fonda sulla citata sentenza della Suprema Corte 12 settembre 2008, n. 23557.

(6) Sono generalmente ricompresi in tale categoria gli inadempimenti dell'amministratore ai propri obblighi generici, quali l'obbligo di diligenza e di agire nell'interesse della società, o degli obblighi specifici, quale l'obbligo di redazione e presentazione del bilancio e l'obbligo di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge. La giurisprudenza precisa, inoltre, che semplici dissidi personali e incomprensioni tra l'amministratore e gli altri membri del consiglio di amministrazione o con i soci non integrano giusta causa di revoca in quanto è necessario che il comportamento dell'amministratore sia contrario ai doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (Cass. civ. 22 giugno 1985, n. 3768, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, fasc. 6; seguita da Trib. Udine 13 giugno 1994, in questa *Rivista*, 1995, 98. Tra gli altri casi: Trib. Roma 4 dicembre 1995, in *Giur. comm.*, 1996, I, 1819; Trib. Perugia 2 agosto 1994, in *Rass. Giur. Umbra*, 1995, 81; Trib. Milano 29 giugno 1989, in questa *Rivista*, 1990, 23). Per una rassegna estesa di casi v. Conforti, *Nomina e revoca degli amministratori di società*, 2007; Franzoni, *Società per azioni*, Bologna - Roma, 2008.

(7) App. Milano 30 aprile 1991, in *Giur. comm.*, 1992, II, 95.

(8) Cass. civ. 5 agosto 2005, n. 16526; conf. Cass., sez. lav., 8 agosto 2004, n. 15322; Cass. civ. 21 novembre, n. 11801, 1998; App. Milano 15 febbraio 2002, in *Gius.*, 2003, 96.

fa rivivere l'efficacia delle norme del decreto precedente non convertito, né estende l'efficacia delle norme del decreto in vigore al periodo di vigenza del decreto precedente. Allo stesso modo, la legge di conversione converte in legge soltanto le norme del decreto legge a cui si riferisce e non può, quindi, retroagire coprendo precedenti decreti legge non convertiti. Tale legge di conversione si limita, infatti, a far salvi gli atti eventualmente adottati in forza dei precedenti decreti legge non convertiti, tra cui il D.L. n. 150/1993 e gli effetti da essi prodotti, senza però pregiudicare il fatto che atti, quali la delibera di nomina dei nuovi amministratori adottata dall'assemblea della società X, che nella vigenza del D.L. n. 150/1993 sarebbe stata invalida, siano al contrario pienamente idonei a produrre i loro effetti, in quanto adottati in conformità alla disciplina generale codicistica, applicabile a seguito della perdita di efficacia delle norme speciali derogatorie del decreto legge non convertite.

Conclusioni

Entrambe le massime risultano pienamente con-

divisibili, in quanto nella prima la Suprema Corte rafforza il proprio orientamento riguardo il concetto generale di giusta causa, sposando l'interpretazione che meglio bilancia gli interessi della società con quelli degli amministratori, i quali, fermo restando la possibilità di essere revocati in ogni momento, possono sempre contare sul diritto a ricevere un risarcimento laddove la loro revoca sia basata su motivi tali non integrare i requisiti della giusta causa, in quanto non riferiti a errori nella gestione societaria o a fatti in grado di minare il necessario rapporto di fiducia tra la società e gli stessi amministratori. Nella seconda massima la Suprema Corte ben analizza lo scenario giuridico creato dal fenomeno della reiterazione dei decreti legge e ne limita fortemente gli effetti, sottolineando che la citata legge di conversione si limita a preservare la validità e gli effetti di alcuni provvedimenti, nonostante questi siano stati adottati sulla base di norme non convertite in legge, senza però estendere l'effetto di conversione alle relative norme del decreto non convertito, che sono considerate a tutti gli effetti ormai prive di efficacia.


LIBRI

COLLANA: **Commentari**

Codice commentato delle società

Società di persone, Società di capitali, Cooperative, Consorzi e Reati societari

A cura di: *Bonfante G., Corapi D., De Angelis L., Napoleoni V., Rodorf R., Salafia V.*



La terza edizione del Codice commentato delle società si caratterizza per avere esteso la trattazione alle società di persone, fornendo il commento, articolo per articolo, di tutta la disciplina societaria contenuta nei Titoli V, VI, X e XI del Libro V del Codice civile, relativa a **società di capitali, società di persone, cooperative e consorzi, reati societari**.

Il commento è aggiornato con la giurisprudenza più recente e le ultime modifiche normative: **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27**, in materia di "esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", il **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**, in tema di "revisione legale" e il **D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224**, in materia di "costituzione delle società per azioni nonché

salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale". Ricchi ed aggiornati riferimenti bibliografici corredano ciascun commento.

L'Opera è integrata da un'ampia **appendice normativa** e dagli **Indici analitico-alfabetico**, per **Autori**, per **articoli** e delle **abbreviazioni**.

Ipsoa 2011, pagg. 3265, € 200,00

Per informazioni e acquisti

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

• <http://shop.wki.it/ipsoa>